# I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

## REGOLAMENTO (CEE) N. 758/86 DEL CONSIGLIO

**del 10 marzo 1986**

**relativo al regime all'importazione applicabile per il 1986 ai prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originari dei paesi terzi non membri del GATT**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 604/83 del Consiglio, del 14 marzo 1983, relativo al regime all'importazione applicabile dal 1983 al 1986 ai prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune [1], in particolare l'articolo 1, lettera d),

vista la proposta della Commissione,

considerando che per il 1983 i quantitativi di manioca che possono essere esportati verso la Comunità beneficiando di un prelievo del 6 % ad valorem per i paesi terzi non membri del GATT (accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio) sono stati fissati a 370 000 tonnellate ;

considerando che per il 1985 tale contingente è stato ridotto a 300 000 tonnellate dal regolamento (CEE) n. 1700/85 [2] ;

considerando che le importazioni di manioca originarie di tali paesi sono state sensibilmente inferiori al volume di 300 000 tonnellate fissato dal Consiglio ; che occorre tener conto di questa nuova situazione e fissare per il 1986 un volume contingentale di 200 000 tonnellate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Per il 1986 i prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune — radici di manioca, d'arrow-root e di salep e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, escluse le patate dolci —, originari dei paesi terzi non membri del GATT, beneficiano di un prelievo applicabile all'importazione con un massimale del 6 % ad valorem, entro il limite di un contingente di 200 000 tonnellate.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 marzo 1986.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. van den BROEK

---

[1] GU n. L 72 del 18. 3. 1983, pag. 3.
[2] GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 14.